

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli) concernente la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, ed in particolare:
 - l'art. 7, comma 1 che stabilisce che le specie elencate nell'allegato II possono essere cacciate nel quadro della legislazione nazionale in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità;
 - l'art. 7, comma 4 che stabilisce che le specie non possono essere cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza né, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
 - l'art. 10, che incoraggia gli Stati membri a svolgere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento della popolazione di tutte le specie di uccelli;
 - l'Allegato II/1, parte integrante della Direttiva Uccelli, che contiene l'elenco delle specie che possono essere cacciate, tra cui la Beccaccia;
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- l'art. 1 comma 7 bis che incoraggia lo Stato a svolgere le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva;
- l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che elencano le specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, vietano l'esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, e consentono alle Regioni di modificare i termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA);
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 2 relativo ad "*Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat*", commi 3 e 4, che prevedono il coordinamento da parte della Regione delle attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali e che i dati ottenuti vengano utilizzati anche per programmare i prelievi;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel

quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- il "Protocollo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma" redatto da ISPRA nel 2018, finalizzato all'acquisizione, in modo standardizzato, di dati di presenza, distribuzione e abbondanza relativa della specie sul territorio nazionale. L'indice di abbondanza ottenuto serve per valutare l'andamento delle sub-popolazioni svernanti in Italia, individuare le aree strategiche per la conservazione e pertanto rappresenta una informazione di

base per la gestione sostenibile della specie;

- la deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012 "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia" che prevede la segnalazione dello stato di allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPAE con conseguente sospensione dell'attività venatoria;

Atteso che:

- con nota prot. n. 1018045.U del 10 ottobre 2023 il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha richiesto il parere ad ISPRA sulle presenti direttive;
- ISPRA ha espresso parere favorevole con nota Protocollo n. 0063941/2023 del 23 novembre 2023, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 1168635.E di pari data;

Ritenuto pertanto necessario approvare le direttive relative al percorso formativo dei rilevatori della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con cani da ferma, nonché le modalità e i tempi di attuazione del monitoraggio con cani da ferma e di quello notturno mediante termocamera, al fine di incrementare le conoscenze sulla popolazione svernante in Emilia-Romagna e raccogliere dati cinegetici da poter utilizzare nella stesura dei calendari venatori;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha attestato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le direttive relative al percorso formativo dei rilevatori della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con cani da ferma, nonché le modalità e i tempi di

attuazione del monitoraggio con cani da ferma e di quello notturno mediante termocamera, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di approvare il fac-simile di "Domanda di ammissione agli esami per l'Abilitazione di Rilevatore per il monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con cane da ferma" e la scheda di monitoraggio con cani da ferma, riportati rispettivamente negli Allegati 2 e 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**Direttive relative al percorso formativo dei rilevatori della
Beccaccia (*Scolopax rusticola*)**

La Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è un uccello appartenente all'ordine dei Caradriformi, Famiglia Scolopacidi; la penisola italiana è scarsamente interessata dalla sua nidificazione, ma rappresenta un importante fronte di migrazione e pertanto la raccolta e successiva elaborazione scientifica dei dati relativi alla presenza nelle aree di svernamento rappresenta una delle azioni necessarie per il monitoraggio e la gestione di questa specie.

Conseguentemente, l'obiettivo delle presenti direttive è quello sia di formare e qualificare personale volontario (Rilevatori) per il monitoraggio della specie con i cani da ferma a cui affidare compiti di ricerca e monitoraggio in periodi definiti e su aree assegnate, sia di indicare le istruzioni per un monitoraggio sulle aree di alimentazione notturna mediante termocamere, da affidare a specialisti del settore.

Corsi di formazione

I corsi vengono organizzati dagli ATC, dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, agricole e cinofile e vengono autorizzati dai Settori Agricoltura Caccia e Pesca competenti per territorio.

Il corso per l'abilitazione dei Rilevatori con cani da ferma ha una durata non inferiore a 10 ore di lezione teorica e dovrà essere tenuto da tecnici laureati in materie scientifiche pertinenti, con comprovata esperienza di censimento della fauna selvatica. Le parti relative alla cinofilia (min. 2 ore in aula) potranno essere tenute anche da esperti giudici ENCI o istruttori cinofili riconosciuti dall'ENCI. Al termine del corso teorico si svolgerà una esercitazione pratica con i cani da ferma sovrintesa da un giudice ENCI, di almeno 3 ore.

Al fine di garantire un'adeguata preparazione a tutti i partecipanti il numero di iscritti non dovrebbe superare le 30 unità per corso e i partecipanti hanno l'obbligo di seguire almeno il 90% delle ore di lezione.

Programma corso per abilitazione dei Rilevatori con cani da ferma

BIOLOGIA ED ECOLOGIA (2 ore)

Generalità:

Sistematica, morfologia, distribuzione, stato di conservazione.

Ecologia:

Struttura e dinamica di popolazione, ciclo biologico, comportamento, uso dell'habitat, alimentazione, fattori limitanti.

GESTIONE (3 ore)

Quadro normativo e documenti di indirizzo:

Leggi nazionali, Direttive europee, Convenzioni internazionali e piani di gestione faunistici.

Gestione venatoria:

Prelievo venatorio in Italia e all'estero, basi biologiche della sostenibilità del prelievo, tecniche di prelievo, comportamento ed etica venatoria, protocollo 'ondate di gelo'.

Gestione dell'habitat:

Conservazione e miglioramento dell'habitat, ruolo delle aree protette.

CINOFILIA (2 ore)

Standard morfologici e di lavoro delle razze da ferma, criteri di educazione ed addestramento, modalità di conduzione per il rispetto del Protocollo di monitoraggio.

MONITORAGGIO DELLA DISTRIBUZIONE, CONSISTENZA, STRUTTURA DELLE POPOLAZIONI E FENOLOGIA (3 ore)

Metodi per la determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni svernanti e nidificanti, indici basati sui dati di prelievo e sull'analisi delle ali, protocollo per il monitoraggio mediante cane da ferma e termocamera.

ESERCITAZIONE PRATICA (3 ore)

Prova pratica di monitoraggio mediante cane da ferma, sovrintesa da un giudice ENCI.

Commissione di esame e abilitazione

Il programma e la durata di ogni corso, comprensivo del numero di partecipanti e del relativo docente/i, vengono presentati dal soggetto organizzatore al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente per l'approvazione, previa verifica di contenuti e durata.

Soltanto i partecipanti che hanno frequentato tutte le ore di lezione, secondo quanto attestato dal soggetto organizzatore del corso, e che hanno superato la prova pratica, vengono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione da Rilevatore per il monitoraggio della Beccaccia con cane da ferma. Le domande di esame vanno presentate in marca da bollo al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 all'atto che approva le presenti direttive.

L'esame è pubblico ed è composto da una prova scritta, orale e pratica; la prova scritta, con non meno di 30 domande a risposta multipla, e quella orale si svolgono davanti alle Commissioni Territoriali per l'abilitazione all'esercizio venatorio composte da almeno due membri, tra cui il presidente e l'esperto di zoologia, oltre al dipendente con funzioni di segreteria.

Per quanto concerne la prova pratica, per consentire di impiegare il cane durante l'attività di censimento, verrà realizzata, a cura dell'ATC o dell'associazione organizzatrice del corso, una specifica prova di abilitazione per cani da ferma di età non inferiore a 2

anni, sovrintesa da un Giudice ENCI. Gli esiti della prova pratica vengono trasmessi al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente.

Per il conseguimento dell'idoneità i candidati devono rispondere correttamente ad almeno l'80% delle domande e aver superato positivamente la prova orale, oltre a quella pratica.

Il Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente provvede con determina dirigenziale ad approvare gli esiti delle prove di esame e a rilasciare gli attestati di abilitazione Rilevatore per il monitoraggio della Beccaccia con cane da ferma.

I soggetti in grado di dimostrare di avere frequentato un corso avente medesima durata e programma di quello approvato con la presente direttiva e aver superato la prova pratica, possono presentare istanza di ammissione all'esame al Settore Agricoltura caccia e pesca territorialmente competente.

Monitoraggio con cani da ferma

I progetti di monitoraggio vengono presentati dagli ATC o dalle medesime associazioni che organizzano i corsi per i Rilevatori ai Settori Agricoltura Caccia e Pesca competenti per territorio che ne verificano la congruità rispetto alle presenti Direttive ed al "Protocollo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma" redatto da ISPRA nel 2018. I Settori Agricoltura Caccia e Pesca esprimono parere di congruità con propria nota trasmessa al richiedente.

Di seguito sono riportati gli elementi operativi che devono essere contenute nei progetti di monitoraggio.

- **Periodo:** 20 dicembre - fine febbraio.
- **Frequenza:** tre ripetizioni per unità di campionamento (UC), al massimo una volta alla settimana da effettuarsi solo di martedì o venerdì entro fine gennaio, preventivamente calendarizzate e differite solo per motivi di forza maggiore.
- **Durata giornaliera dei rilievi:** 3 ore fisse di attività per unità di campionamento (UC), dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Nelle singole aree monitorate il coordinatore locale del monitoraggio dovrà optare per la fascia mattutina o quella pomeridiana.
- **Identificazione delle unità di campionamento (UC):** Al fine di consentire un'appropriata individuazione delle aree di campionamento e una standardizzazione delle modalità di raccolta e successiva elaborazione dei dati, le unità di campionamento (UC) dovrebbero essere:
 - a) individuate all'interno delle Aree protette ai sensi dell'art. 2 della L. n. 394/91 e succ. mod., (Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, Riserve naturali) e delle aree precluse alla caccia ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettere a, b, c della L. n. 157/92 e succ. mod. (Oasi protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici

di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) in collaborazione con il personale delle Aree protette o degli ATC coinvolti. L'opportunità di estendere il monitoraggio al di fuori delle aree precluse alla caccia potrà essere valutata di concerto con ISPRA; a tal fine le associazioni e gli ATC interessati dovranno presentare al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura territorialmente competente un progetto che verrà trasmesso ad Ispra per il relativo parere;

- b) selezionate mediante strategie di campionamento basate su criteri probabilistici e stratificando per tipo di habitat, in modo tale che tutte le categorie ambientali idonee alla presenza della specie siano campionate in maniera proporzionale alla loro frequenza relativa sul territorio, a partire da cartografia aggiornata relativa all'uso del suolo;
- c) mantenute, per quanto possibile, costanti nel tempo;
- d) estese circa 100 ettari ognuna;
- e) rappresentative per circa il 10% dell'ambiente potenzialmente idoneo alla rimessa diurna della specie nella complessiva UC (formazioni boschive, formazioni boschive con sottobosco di arbusti e/o rovi e felci, aree cespugliate, macchie, nocciuleti, rimboschimenti, golene, ecc. Almeno una buona parte delle aree campione dovrebbero comprendere piccoli corsi d'acqua e punti di ristagno con folta vegetazione arborea ed arbustiva a ridosso);
- f) distanziate tra loro di almeno 500 m in linea d'aria, al fine di evitare i doppi conteggi;

- **Motivi ostativi:** nebbia, pioggia battente e vento forte.
- **Responsabile scientifico:** da individuarsi in un tecnico esterno in possesso di laurea in discipline ambientali ed esperienza di monitoraggio della fauna selvatica, o in una società/studio professionale con esperienza nel settore faunistico, con il compito di pianificare complessivamente il monitoraggio, inclusa la selezione delle UC, predisporre le schede di rilevamento e l'apposita cartografia, elaborare i dati, produrre relazioni tecniche per la Regione.
- **Coordinatore locale:** individuato dall'ATC/associazione, con il compito di programmare e coordinare le uscite in modo da rispettare il programma di monitoraggio stabilito, fornire le schede e l'idonea cartografia ai rilevatori, raccogliere le schede compilate e trasmetterle al Responsabile scientifico.
- **Rilevatori:** massimo due per UC, con due ausiliari per equipaggio (max 4 cani). I Rilevatori devono essere abilitati mediante specifico corso, relativo alla biologia e alla gestione della specie, riconosciuto dalla Regione di appartenenza, con verifica finale e rilascio di apposito attestato (come indicato in precedenza). Ogni Rilevatore dovrà impegnarsi per iscritto a collaborare per un minimo di 3 uscite a stagione e avrà a disposizione una scheda di rilevamento da compilare per ogni

uscita e da consegnare al Coordinatore locale, oltre alla cartografia relativa alle UC da monitorare.

- **Scheda:** per ogni uscita, i rilevatori dovranno compilare l'apposita scheda, riportata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla delibera che approva le presenti direttive.
- **Ausiliari:** appartenenti a razze da ferma e di età non inferiore ai 24 mesi. L'idoneità allo svolgimento dell'attività proposta dovrà essere verificata mediante prova cinotecnica volta al conseguimento dell'opportuna abilitazione da parte dell'ENCI.

In linea con le indicazioni ISPRA, che richiedono che l'idoneità degli ausiliari sia verificata mediante apposita prova cinotecnica, ENCI ha definito un "brevetto" da rilasciare ai cani che risulteranno idonei alle attività di monitoraggio. Il brevetto ha la finalità di evidenziare le condizioni tecniche necessarie per la realizzazione delle prove, ed i requisiti che i cani devono possedere per poter essere utilizzati nelle azioni di monitoraggio.

Pertanto, attraverso la prova attuata in aree con habitat idoneo alla presenza diurna della specie, dovrà essere verificato il corretto comportamento dell'ausiliario, in funzione dell'attività di monitoraggio da svolgere, utilizzando criteri di verifica standardizzati e giudici espressamente abilitati a certificare i seguenti requisiti di base:

- collegamento col conduttore;
- azione di cerca efficace;
- correttezza al frullo o pronto rientro al richiamo del conduttore dopo l'involò del selvatico;
- indifferenza nei confronti dei Mammiferi;
- localizzazione e segnalazione del selvatico mediante ferma;
- assenza di qualsiasi comportamento autonomo di forzatura del selvatico all'involò.

Al fine di omogeneizzare il metodo di rilevamento e rendere più uniforme possibile la probabilità di avvistamento della specie oggetto di monitoraggio, gli ausiliari devono essere dotati di campano abbinato a dispositivo di localizzazione, quali GPS o Beeper, da utilizzarsi esclusivamente con suono "in ferma".

I cani che hanno ottenuto qualifiche Enci su prova speciale beccacce, e in possesso di brevetto, sono già abilitati.

- **Vigilanza:** agenti di vigilanza previsti dalle norme vigenti.
- **Motivi di esclusione:** la violazione delle presenti direttive e del protocollo operativo comporterà l'esclusione dal novero dei collaboratori abilitati per la stagione di censimento in corso.

Monitoraggio sulle aree di alimentazione notturna mediante l'utilizzo di termocamere

Il coordinamento è svolto dal referente scientifico esterno: tecnico in possesso di laurea in discipline ambientali ed esperienza di monitoraggio della fauna selvatica o società/studio professionale con esperienza nel settore faunistico.

Unità di campionamento (UC): al fine di consentire un'appropriata individuazione delle aree di campionamento e una standardizzazione delle modalità di raccolta e successiva elaborazione dei dati, le unità di campionamento (UC) devono essere:

- individuate all'interno:
 - delle aree precluse alla caccia ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettere a, b, c della L. n. 157/92 e succ.mod. (Oasi protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale);
 - delle aree demaniali forestali regionali non comprese all'interno delle aree protette ai sensi della L. n. 394/91 e succ. mod., (Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, Riserve naturali);
 - delle Aree protette ai sensi dell'art. 2 della L. n. 394/91 e succ. mod., (Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, Riserve naturali);
 - selezionate in modo tale che tutte le categorie ambientali potenzialmente idonee all'alimentazione della specie in orario notturno (aree aperte quali: prati naturali, prati stabili, pascoli, prati-pascolo, incolti erbacei, erbai, seminativi di erba medica o di altre piante da foraggio, stoppie, vigneti e oliveti) siano campionate per almeno il 50% della loro rappresentatività all'interno dell'area protetta o istituto in cui si realizza il monitoraggio;
- di estensione minima pari a 0,5 ettari;
- individuate a partire dalla cartografia aggiornata relativa all'uso del suolo.

Dal monitoraggio sono esclusi tutti gli istituti, i demani e le aree protette con copertura boschiva pari o superiore al 70% dell'uso del suolo e tutte le UC localizzate al di sopra dei 1200 m. s.l.m..

La realizzazione del monitoraggio all'interno dei Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e Riserve naturali avverrà a seguito di uno specifico protocollo d'intesa tra la regione e gli enti gestori delle aree protette.

Metodo: transetto con percorsi geolocalizzati a piedi e/o in automezzo con esplorazione mediante termocamere delle aree aperte.

Periodo: 1^ decade di dicembre - fine gennaio.

Frequenza: 1 o 2 sessioni mensili minime per ciascun istituto, demanio, area protetta individuata, distanziate di almeno una decade

ciascuna, preventivamente calendarizzate e differita solo per motivi ostativi o di forza maggiore.

Motivi ostativi: nebbia, pioggia, neve, vento forte.

Durata massima giornaliera dei rilievi: dalle 19:00 alle 02:00, in relazione al numero e all'estensione delle aree aperte da campionare.

Strumentazione termica: termocamere monoculari o binoculari esclusivamente da osservazione a capacità foto e video incorporata.

Il referente scientifico (tecnico/studio esterno) avrà il compito di selezionare le unità di campionamento sulla base della cartografia fornita dalla Regione, elaborare i dati, produrre le relazioni tecniche e inviarle al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.

Determinazione delle classi di età attraverso l'analisi del piumaggio delle ali

I cacciatori regionali conferiscono all'ATC di residenza un campione di ali, indicativamente pari al 10% del contingente di beccacce prelevato durante la stagione venatoria precedente. Gli ATC trasmettono le ali raccolte ad un referente, nelle modalità e nei tempi individuati dalla Regione con nota del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura. Tale referente avrà il compito di analizzare il piumaggio del campione ricevuto e trasmettere un report annuale contenente i risultati dell'age-ratio dei capi abbattuti durante ciascuna stagione venatoria.

**Domanda di ammissione agli esami per l'Abilitazione di Rilevatore per il
monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con cane da ferma**

Applicare marca da
bollo di valore cor-
rente (€ 16,00)

Alla Regione Emilia - Romagna
Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
Ambito di _____

Io sottoscritto/a
Cognome _____
nato a _____
Tel _____ Fax _____
C.F. _____

Nome _____
Prov _____ il _____
Cell. _____
Email _____

CHIEDO

**di essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di Rilevatore per il
monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con cane da ferma**

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere, sotto la mia responsabilità

DICHIARO

(dichiarazione di residenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della L.r. 15/02/1994, n. 8 e s.m.i.)

di essere residente in via _____
CAP _____ Città _____ Prov _____

DICHIARO INOLTRE

- che le copie dei documenti allegati alla presente dichiarazione sono conformi agli originali;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa sul retro del presente modello, di cui dichiaro di aver preso visione.

Luogo _____ data _____ Firma _____

Apporre una firma leggibile

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del D.P.R. n° 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma in quanto è stata inviata corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Allegati:

1. Copia del documento di identità in corso di validità
2. Copia del Codice Fiscale
3. N. 1 Marche da bollo di valore corrente da applicare sul frontespizio della domanda
4. N. 1 Marche da bollo di valore corrente da applicare sull'attestato di abilitazione *(che verrà restituita in caso di esito negativo degli esami finali)*
5. Copia dell'attestato di frequenza al corso per l'abilitazione dei Rilevatori di Beccaccia con cani da ferma ed esito positivo della prova pratica con i cani

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Amministrazione regionale può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno della Amministrazione regionale, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: conseguimento dell'abilitazione al prelievo venatorio della specie Moretta (*Aythya fuligula*).

7. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione e diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per il rilascio dell'abilitazione al prelievo venatorio della specie Moretta (*Aythya fuligula*) richiesto.

SCHEMA DI MONITORAGGIO BECCACCIA CON CANI DA FERMA

PROVINCIA		TIPO ISTITUTO		
NOME ISTITUTO			DATA (gg/mm/aa):	
UNITÀ DI CAMPIONAMENTO (UC) n.:		Ora inizio:		Ora fine:
Rilevatore 1	Nome:	Cognome:		
Rilevatore 2	Nome:	Cognome:		
Cane 1	Razza:	Sesso (M-F):	Età:	LOI/LIR:
Cane 2	Razza:	Sesso (M-F):	Età:	LOI/LIR:

CONDIZIONI METEO E DESCRIZIONE UC

METEO			SUOLO	ESPOSIZIONE UC <i>(barrare esposizioni prevalenti)</i>			
CIELO	TEMPERATURA	VENTO	<input type="checkbox"/> Fortemente bagnato con ristagni	N	E	S	W
<input type="checkbox"/> Sereno	<input type="checkbox"/> < 0 °C	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Bagnato per pioggia	NE	NW	SE	SW
<input type="checkbox"/> Parzialmente nuvoloso	<input type="checkbox"/> 0 °C - 5 °C	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Bagnato per rugiada/umido	DIREZIONE VENTO <i>(se presente)</i>			
<input type="checkbox"/> Nuvoloso	<input type="checkbox"/> 5 °C - 10 °C	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Brinato	N	E	S	W
<input type="checkbox"/> Nebbia	<input type="checkbox"/> 10 °C - 15 °C	<input type="checkbox"/> Forte	<input type="checkbox"/> Gelato	NE	NW	SE	SW
<input type="checkbox"/> Pioggia	<input type="checkbox"/> > 15 °C	<input type="checkbox"/> Fortissimo	<input type="checkbox"/> Asciutto				

BECCACCE DIVERSE INCONTRATE

Numero progressivo osservazione	ORA	Note
<u>Nota bene:</u> – compilare 1 riga per ogni beccaccia incontrata/involata; – ogni osservazione va riportata sulla cartografia satellitare stampata con il numero progressivo di riferimento e una X; – non "ribattere" le beccacce già involate/incontrate; – non riportare nella scheda le osservazioni di beccacce precedentemente involate/incontrate e già registrate.		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		